

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3795 del 10/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FILI & FORME SRL (Imp. v. DEL LAVORO N. 10) SAN CESARIO S/P (MO). Rif. Prot. SUAP n. 1087/2015 del Comune di San Cesario sul Panaro. Rif. Prat. SINADOC n. 6892/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3912 del 10/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA FILI & FORME SRL (Imp. v. DEL LAVORO N. 10) SAN CESARIO S/P (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 1087/2015 del Comune di San Cesario sul Panaro.

Rif. Prat. SINADOC n. 6892/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/12/2015 la Ditta FILI & FORME SRL avente sede legale in comune di San Cesario sul Panaro (MO), v. Del Lavoro n. 10, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di San Cesario sul Panaro, v. Del Lavoro n. 10, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 7/1/2016 con prot. n. 170;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione monoprofilo plastici per scope, spazzole, pennelli e affini;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di San Cesario sul Panaro prot. n. 6452 del 7/5/2015;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 15 del DPR 203/88, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 1024 del 18/11/2003;

In data 12/5/2016, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 8658 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 23/5/2016;

La Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 241/1990, tenutasi il giorno 23/5/2016, ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di documentazione integrativa; tale richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 30/6/2016 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 11940;

La domanda di autorizzazione, inoltre, è stata perfezionata con ulteriore documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 4/7/2016 con prot. n. 12212;

In data 13/7/2016, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 12880 è stata nuovamente riunita la Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 10/8/2016;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 10/8/2016, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso verbalmente in sede di Conferenza dei Servizi dal Comune di San Cesario sul Panaro, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 9322 del 23/5/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, prot. n. 58701 del 29/7/2016;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 14713 del 4/8/2016;
- parere favorevole relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di San Cesario sul Panaro con prot. n. 12553 del 12/8/2016;
- parere favorevole espresso verbalmente in sede di Conferenza dei Servizi da HERA SPA al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativamente al titolo ambientale scarichi idrici con la seguente prescrizione:
 - nel caso in cui la pulizia del filtro a servizio delle acque di approvvigionamento dal pozzo avvenga attraverso un controlavaggio, si prescrive che le acque reflue siano allacciate alla rete delle acque produttive.
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di San Cesario sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 14894 del 30/9/2016;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 10/8/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 74/2016 depositato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui la pulizia del filtro a servizio delle acque di approvvigionamento dal pozzo avvenga attraverso un controlavaggio, si prescrive che le acque reflue siano allacciate alla rete delle acque produttive;
- entro 90 giorni dopo il rilascio dell'AUA dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle emissioni n. 2, 3 e 5 con verifica di SOV (singoli composti) e acido cloridrico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta FILI & FORME SRL per l'impianto ubicato in comune di San Cesario sul Panaro, v. Del Lavoro n. 10, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 10/10/2016 con scadenza al 10/10/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di San Cesario sul Panaro;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura	Comune di S.Cesario sul Panaro
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di S.Cesario sul Panaro

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di San Cesario sul Panaro, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

DIRETTORE RESPONSABILE

ARPAE-SAC MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta FILI & FORME SRL (Imp. v. DEL LAVORO N. 10) SAN CESARIO S/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue domestiche in pubblica fognatura- Acque reflue industriali in pubblica fognatura- Acque meteoriche in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FILI & FORME S.r.l. nello stabilimento di San Cesario sul Panaro, v. Del Lavoro n. 10, effettua la produzione di monofili plastici per scope, spazzole, pennelli e affini.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere di Via del Lavoro;
- le acque reflue industriali, provenienti dal ciclo di lavorazione, previo pretrattamento, sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere di Via del Lavoro;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale di pertinenza confluiscono mediante condotta dedicata nella fognatura acque bianche di Via del Lavoro;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue scaricate sono classificate come acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque meteoriche.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata da questo Ufficio Tecnico del Comune di San Cesario sul Panaro con atto prot. n. 6452 del 07/05/2015;

Visto il parere favorevole espresso verbalmente in sede di Conferenza dei Servizi da HERA SPA al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativamente al titolo ambientale scarichi idrici con la seguente prescrizione:

- nel caso in cui la pulizia del filtro a servizio delle acque di approvvigionamento dal pozzo avvenga attraverso un controlavaggio, si prescrive che le acque reflue siano allacciate alla rete delle acque produttive.

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di San Cesario sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 14894 del 30/9/2016;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzata la Signora Gamberini Lorena, in qualità di legale rappresentante della ditta FILI & FORME S.r.l. 0 per lo stabilimento di San Cesario sul Panaro, v. Del Lavoro n. 10, a scaricare le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque meteoriche nelle reti fognarie di Via del Lavoro, derivanti dalla produzione di monofili plastici per scope, spazzole, pennelli e affini nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) e scarichi di acque meteoriche

- 1) lo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) effettuare la separazione delle acque reflue e delle acque meteoriche, avendo cura di conferire i due differenti scarichi nelle reti poste presenti all'interno del comparto;
- 3) verificare con attenzione che nella rete acque meteoriche posta in Via del Lavoro siano conferiti solo ed esclusivamente acque meteoriche, senza alcuna interferenza con acque reflue di qualsiasi natura;

- 4) dimensionare adeguatamente i sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, verificando che la rete interna delle acque reflue conferisca solo ed esclusivamente nella rete acque reflue pubblica presente in Via del Lavoro ;
- 5) effettuare idoneo intervento di pulizia e manutenzione ai pozzetti di ispezione, alle fosse imhoff, alle fosse biologiche ed ai pozzetti degrassatore, almeno una volta all'anno, al fine di garantire un adeguato deflusso dei reflui scaricati ed un idoneo pretrattamento degli stessi ;
- 6) la documentazione comprovante l'effettuazione di tali manutenzioni dovrà essere conservata presso il fabbricato di che trattasi, a disposizione degli organi di controllo;

Scarichi di acque reflue industriali

- 7) lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti per il recapito in fognatura comunale della Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs 152/06;
- 8) nel piazzale di pertinenza non dovranno essere stoccati e depositati materiali che possano dare origine a contaminazione delle acque meteoriche. Qualora la ditta necessiti di usufruire del predetto piazzale dovrà essere presentato un piano di gestione che definisca le modalità e la tipologia dei sistemi di protezione tali da evitare il dilavamento delle acque meteoriche.
Qualora nei piazzali di pertinenza dello stabilimento dovessero trovare collocazione materiali imbrattati o contenenti residui di sostanze inquinanti, l'intestatario della presente autorizzazione dovrà individuare le aree soggette alla Delibera Regionale n.286/05. Per le stesse dovranno poi essere realizzati i sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, le quali saranno soggette ad ulteriore atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 9) conferire reflui in uscita dall'impianto di pretrattamento nella fognatura acque nere di Via del lavoro, senza interferire con la rete acque bianche;
- 10) qualora la pulizia del filtro a servizio dell'impianto di approvvigionamento acque del pozzo avvenga attraverso un controlavaggio, sarà necessario che le acque reflue generate dal lavaggio siano allacciate e scaricate nella rete delle acque produttive;
- 11) si provveda alla manutenzione e gestione di tutti i sistemi di pretrattamento presenti, con una frequenza minima almeno annuale;
- 12) i residui eventualmente prelevati dai sistemi di pretrattamento siano conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 13) la documentazione comprovante l'effettuazione di tali manutenzioni dovrà essere conservata presso il fabbricato di che trattasi, a disposizione degli organi di controllo;
- 14) le fognature acque nere ed acque meteoriche dovranno essere realizzate mediante tubazione in p.v.c. SN8, serie pesante, diametro minimo mm.200, dotate di idonee guarnizioni in gomma, adeguatamente gettate e rinfiancate con calcestruzzo RCK 300 fino a formare un cassonetto in cls di almeno 15 cm., al fine di garantire la perfetta tenuta delle tubazioni e degli innesti tra le tubazioni;
- 15) entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere consegnato all'Azienda HERA Modena S.r.l. il bilancio idrico dell'anno precedente, al quale dovranno essere allegate le analisi dello scarico produttivo ;

16) qualora nel piazzale adibito allo stoccaggio del materiale dovessero trovare collocazione materiali imbrattati o contenenti residui di sostanze inquinanti, dovrà essere realizzata idonea vasca di prima pioggia per la raccolta delle acque meteoriche, con successivo innesto nella rete fognaria di raccolta acque reflue. Tale manufatto dovrà essere soggetto ad ulteriore atto autorizzativo;

17) ogni modifica quali/quantitativa dei reflui prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata;

18) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nella fognatura pubblica delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico;

19) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

20) è fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di San Cesario sul Panaro ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta FILI & FORME SRL (Imp. v. DEL LAVORO N. 10) SAN CESARIO S/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui agli artt. 269 e 281, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 281 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che siano sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera tutti gli stabilimenti autorizzati in data anteriore all'entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FILI & FORME SRL, svolgente attività di produzione monoprofilo plastici per scope, spazzole, pennelli e affini, intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro, V. Del Lavoro n. 10.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1	Aspirazione silo
2	Aspirazione mescolatore
3	Aspirazione estrusione
4	Bruciatore forno piumatura
5	Aspirazione forni pulizia filiere
6	Bruciatore CT a metano

- il seguente consumo di materie prime:
 - resine PVC 1.300 t/anno
 - polistirolo in granuli 800 t/anno
 - macinato da termoformatura 1.140 t/anno

– olio di soia	15	t/anno
– polietilene	12	t/anno
– plastificante	45	t/anno
– stearato di calcio	7	t/anno
– emulsioni	6	t/anno
– LCD	9	t/anno
– LUC	24	t/anno
– master in granuli	53	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di San Cesario sul Panaro, in sede di Conferenza dei Servizi, ha espresso verbalmente parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici, ai fini delle emissioni in atmosfera;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 9322 del 23/5/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Modena, con nota prot. n. 58701 del 29/7/2016, ha espresso parere igienico sanitario favorevole;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 10/8/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 74/2016 depositato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui la pulizia del filtro a servizio delle acque di approvvigionamento dal pozzo avvenga attraverso un controlavaggio, si prescrive che le acque reflue siano allacciate alla rete delle acque produttive;
- entro 90 giorni dopo il rilascio dell'AUA dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle emissioni n. 2, 3 e 5 con verifica di SOV (singoli composti) e acido cloridrico.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FILI & FORME SRL con impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro, v. Del Lavoro n. 10, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE SILO

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima del camino	10	m
Durata	2	h/settimana
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a maniche.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ASPIRAZIONE MESCOLATORE

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima del camino	10	m
Durata	9	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc (*)
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a maniche		

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - ASPIRAZIONE ESTRUSIONE

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima del camino	10	m
Durata	24	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Cloruro di Vinile	5	mg/Nmc (*)
Ftalati Organici (come Acido Ftalico)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – BRUCIATORE FORNO PIUMATURA (36 KW)

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima del camino	10	m
Durata	6	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	5	mg/Nmc
NO2	350	mg/Nmc
SO2	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – ASPIRAZIONE 2 FORNI PULIZIA FILIERE
(funzionanti alternativamente)

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima del camino	10	m
Durata	2	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org.totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Post-combustore termico		

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – BRUCIATORE CT A METANO (496 KW)

Prescrizioni

(*) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - “Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale”, pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980 - e successive modifiche e integrazioni.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Non possono essere utilizzate resine con contenuto di monomero residuo (CVM) superiore a 3 ppm.

Prescrizioni relative alla verifica dei limiti di emissione

Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle seguenti emissioni:

- n. 2 (portata, SOV-singoli composti, Cloruro di vinile),
- n. 3 (portata, SOV-singoli composti, Cloruro di vinile, HCl e Ftalati),
- n. 5 ((portata, SOV-singoli composti, SOV-come C-org.totale, Cloruro di vinile e HCl).

I risultati devono essere trasmessi, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-SAC di Modena e Distretto territorialmente competente entro i successivi 30 giorni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni post-combustore Emissione n. 5:

- Misuratore con registrazione in continuo della temperatura in camera di combustione del depuratore;
- Misuratore con registrazione in continuo della temperatura di esercizio di entrambi i forni;

- I sistemi di registrazione dovranno funzionare in modo continuo (anche durante le fermate) ad esclusione dei periodi di ferie;
- Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;
- Le registrazioni dovranno essere fatte su carta con durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.
- Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno.

Le operazioni di lucidatura termica delle filiere possono essere attivate solo al raggiungimento della temperatura minima di 600°C del post-combustore.

La Ditta deve dotarsi di un parco ricambi che consenta la massima rapidità nella rimessa in efficienza del combustore in caso di avaria.

In caso di guasto del post-combustore la Ditta dovrà provvedere ad adottare accorgimenti produttivi che limitino la frequenza di utilizzo del forno (riduzione cambi prodotto, dilazione nel tempo delle operazioni di lucidatura filiere, ...).

Le fermate dell'impianto di depurazione di cui all'emissione n. 5 devono essere comunicate a ARPAE e al Comune nel più breve tempo possibile, tramite fax, indicando le cause e la durata presumibile dell'interruzione dell'esercizio dell'impianto stesso.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ftalati	OSHA 104 (campionamento su fiala tenax ed analisi GC) NIOSH 5020 (campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 2 e 3;
- Trimestrale per il punto di emissione n. 5.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FILI & FORME SRL (Imp. v. DEL LAVORO N. 10) SAN CESARIO S/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta FILI & FORME srl, nello stabilimento in Via del Lavoro n. 10 a San Cesario sul Panaro, svolge attività di produzione di monofilo plastico per scope, spazzole e pennelli.

Così come descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore, si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono costituite dal locale compressori e dalle cinque linee di produzione;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate a ciclo continuo, in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00 – 6:00);
- l'impianto è inserito all'interno di una classe V – Aree prevalentemente industriali, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettore abitativo più prossimo posto ad ovest è a distanza pari all'incirca 20 m dallo stabilimento;
- livelli sonori misurati dopo l'intervento di bonifica effettuato consistente nell'installazione di n. 6 serramenti insonorizzati e nel tamponamento del portone est con laterizio, assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per il ricettore considerato.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico dalla ditta FILI & FORME srl, in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ed il collaudo acustico redatto da "Studio ECO-SIA" nel Giugno 2016 presso il ricettore abitativo;

visto il parere, espresso da ARPAE – Distretto Area Centro Modena con atto protocollo n. 14713 del 4/8/2016, dove pur permanendo la necessità di acquisire agli atti il parere favorevole da parte dello SPSAL della AUSL di Modena in merito alla chiusura dei serramenti, si conferma la compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico;

visto il parere del Comune di San Cesario sul Panaro relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 12553 del 12/8/2016, fatto salvo quanto eventualmente prescritto da parte dello SPSAL della AUSL Modena ed alle condizioni sotto riportate.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di San Cesario sul Panaro, via Del Lavoro n. 10, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FILI & FORME SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.